

# I REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)

# I REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

- 1) Le fattispecie penali previste dall'art. 73 T.U. Stupefacenti;
- 2) Il fatto di lieve entità;
- 3) Il consumo personale;
- 4) l'illecito amministrativo (art. 75 T.U. Stup.): sanzioni e procedimento
- 5) le aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 80 T.U. Stupefacenti
- 6) l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. Stup.)
- 7) le misure giudiziarie per i tossicodipendenti (artt. 89 e 94 D.P.R. 309/1990)

# I REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

- ART. 73 DPR 309/1990
- ART. 74 DPR 309/1990
- ART. 75 DPR 309/1990
  
- CORTE COST. 25 FEBBRAIO 2014 N. 32: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle principali innovazioni introdotte dal d.l. 27272005, convertito con modificazioni in legge n. 49/2006;

## ART. 73 DPR 309/1990

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

## **ART. 73 DPR 309/1990:**

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

## **ART. 73 DPR 309/1990:**

**a)** sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

## ART. 73 DPR 309/1990:

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

## ART. 73 DPR 309/1990:

- le condotte punite secondo questi commi, risultano essere in linea generale **sia la cessione e la coltivazione di sostanze stupefacenti che la detenzione per un uso non esclusivamente personale.**

## **ART. 73 DPR 309/1990:**

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

## ART. 73 DPR 309/1990:

5. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità (5).

## **ART. 73 DPR 309/1990:**

Il comma 5 è stato modificato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

## ART. 73 DPR 309/1990:

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definitivi dello spaccio di “lieve entità”

“il giudice può tener conto - unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta - del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed in particolare vi è prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve per (media) 23,66 g per la cocaina, 28,4 g per l'eroina, 108,3 g per la marijuana, 101,5 g per l'hashish”.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definitivi dello spaccio di “lieve entità”

“il giudice può tener conto - unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta - del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed in particolare vi è prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve per (media) 23,66 g per la cocaina, 28,4 g per l'eroina, 108,3 g per la marijuana, 101,5 g per l'hashish”.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

- per consolidata giurisprudenza, invero, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

- Sez.U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha fatto applicazione di tali principi: affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

- difficoltà di individuare parametri - possibilmente oggettivi - linee guida per stabilire in quali si è in presenza della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Problematica con la quale la Cassazione si è già confrontata, sia pur con riguardo alla speculare ipotesi dell'aggravante della “ingente quantità”. Entrambi gli istituti condividono l'esigenza, in mancanza di uno specifico parametro normativo, di evitare un'eccessiva variabilità di giudizio rispetto a fattispecie similari.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

- individuazione di parametri oggettivi: rientra nella competenza del Legislatore, la giurisprudenza può quanto meno tentare di compiere - sulla base di un numero significativo di pronunce - una verifica statistica in ordine alla rilevanza che viene data al dato quantitativo. Si tratta di una soluzione già sperimentata nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla nozione di “ingente quantitativo”. In particolare, va richiamato l'autorevole precedente costituito da Sez.U, n.36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

- analogo percorso ricognitivo può essere seguito anche in relazione all'ipotesi lieve di cui al comma 5, tenendo conto che, in tal caso, il problema è aggravato dal fatto che il dato quantitativo non costituisce l'unico elemento di valutazione, dovendo questo inserirsi in un giudizio globale sull'offensività del fatto.

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

esame di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022, sulla base di tale verifica è risultato che il limite massimo entro il quale è stato riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere:

- 150 g per la cocaina;
- 107,71 g per l'eroina;
- 246 g per la marijuana;
- 386,93 g per l'hashish

# Lo spaccio di “lieve entità”

## Cass. 45601/22: individua i criteri definatori dello spaccio di “lieve entità”

esame di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022: vi è prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve per (media):

- 23,66 g per la cocaina;
- 28,4 g per l'eroina;
- 108,3 g per la marijuana;
- 101,5 g per l'hashish;

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative (2) :

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (3);
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto;

## ART. 75 DPR 309/1990:

- Il procedimento davanti al prefetto:

“Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediatamente, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13”.

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

Il procedimento davanti al prefetto inizia a seguito dell'invio, da parte dell'autorità, del verbale di contestazione dell'illecito di uso personale di droga. Entro 90 giorni da quando viene ricevuta la segnalazione, il prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, adotta un'apposita ordinanza e convoca, dinanzi a sé o ad un suo delegato, la persona colta in possesso di droga e valuta, a seguito di un colloquio con la stessa, le sanzioni amministrative più adeguate da irrogare e la loro durata, nonché formula l'invito a intraprendere un percorso di recupero.

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

Entro 50 giorni dalla ricezione degli eventuali scritti difensivi della persona trovata in possesso di sostanza stupefacente, nel caso in cui non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all'ordinanza con cui, dunque, è ritenuto fondato il motivo dell'accertamento, il prefetto convoca la persona segnalata. Se non si presenta al colloquio, troverà applicazione l'irrogazione automatica di una delle sanzioni amministrative previste dalla norma.

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

- Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondati i motivi posti alla base dell'accertamento e convoca la persona segnalata, può essere proposta opposizione al giudice di pace entro 10 giorni da quando la notifica perviene all'interessato. In caso di minorenni, l'opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni;

## ART. 75 DPR 309/1990:

- contro il decreto col quale il prefetto irroga una sanzione ed eventualmente formula l'invito ad intraprendere un percorso di recupero, può essere fatta opposizione dinanzi al giudice di pace entro 30 giorni;
- Qualora si tratti di persona minorenni, l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni;

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

- contro il decreto col quale il prefetto irroga una sanzione ed eventualmente formula l'invito ad intraprendere un percorso di recupero, può essere fatta opposizione dinanzi al giudice di pace entro 30 giorni;
- Qualora si tratti di persona minorenni, l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni;

## ART. 75 DPR 309/1990:

- comma 14 dell'art. 75: nel caso di prima segnalazione e di particolare tenuità della violazione, tale per cui ricorrano elementi utili a far presumere che la persona interessata si asterrà, in futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti (c.d. ammonizione del prefetto), in luogo delle suddette sanzioni;

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

### **D.M. Ministero della Salute n. 95 del 24 aprile 2006: limiti massimi**

250 milligrammi di principio attivo per l'eroina, corrispondenti a circa 1,7 grammi e a 10 dosi

750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, circa 1,6 grammi lordi e 5 dosi;

500 milligrammi di principio attivo per la cannabis, marijuana, hashish che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 "spinelli";

750 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per MDMA (l'ecstasy);

500 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per l'anfetamina;

## ART. 75 DPR 309/1990:

“Il superamento del limite quantitativo fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato, e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze” (Cass. Pen. Sent. n. 7578/2019);

## ART. 75 DPR 309/1990:

Ulteriori “circostanza dell’azione” da tenere in considerazione:

- la modalità di presentazione della sostanza,
- la divisione della stessa in dosi preconfezionate
- il ritrovamento di denaro contante nelle tasche di colui che deteneva la droga.

## **ART. 75 DPR 309/1990:**

“Il superamento dei limiti quantitativi massimi previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato o ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla destinazione della droga detenuta ad un uso non personale (Sez. 6<sup>^</sup>, sent. n. 27330 del 02/04/2008, PM in proc. Sejjal, Rv. 240526)”

## ART. 75 DPR 309/1990: Uso di gruppo

SS.UU., 31 gennaio 2013, n. 25401, Galluccio: “l'uso personale, anche se di gruppo, non è reato [...]. Anche all'esito delle modifiche apportate dalla L. 49/2006 all'Art. 73 TU 309/90, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'Art. 75 TU 309/90”

## ART. 75 DPR 309/1990: Uso di gruppo

Cass., SS.UU., 31 gennaio 2013, n. 25401, Galluccio: i requisiti dell'uso di gruppo; ossia è "collettivo", dunque penalmente non perseguibile il consumo in cui:

1. l'acquirente sia uno degli assuntori
2. l'acquisto avvenga, dall'inizio, per conto degli altri componenti del gruppo
3. sia certa, sin dall'inizio, l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo, anche finanziariamente, all'acquisto.

## ART. 75 DPR 309/1990: cannabis c.d. "light"

Sezioni Unite Castignani del 2019: *"integrano il reato di cui all'Art. 73 TU 309/90 le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"*

## ART. 75 DPR 309/1990: cannabis c.d. "light"

la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 fissa i limiti entro cui è autorizzata la commercializzazione della c.d. "*cannabis light*" in Italia; la vendita è consentita per *cannabis* che abbia una percentuale di THC tra lo 0,2% e lo 0,6%.

## **ART. 75 DPR 309/1990: cannabis c.d. "light"**

“La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”.

## **ART. 75 DPR 309/1990: cannabis c.d. "light"**

“Cosicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

## **ART. 75 DPR 309/1990: cannabis c.d. "light"**

- lecita, quindi, solo l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 del Consiglio Europeo, consentendo un utilizzo per finalità alimentare, di cosmesi, di bioedilizia e per la bonifica di siti inquinati;

## ART. 75 DPR 309/1990: il CBD

CBD - acronimo di cannabidiolo, metabolita della *cannabis*, di cui è la seconda sostanza più abbondante a differenza del THC - a differenza di quest'ultimo non è psicoattivo (**vedasi Cass. sez. VI, 29/11/2018, n. 4920 che chiarisce:** *"la cannabis è una pianta, non è un'unica sostanza chimica. Ogni pianta di cannabis contiene sia il chemiotipo CBD (cannabidiolo), che viene utilizzato per usi agroindustriali e terapeutici sia il chemiotipo THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), che caratterizza le varietà destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente o medicinali. La marijuana è costituita dalle infiorescenze delle piante femminili della cannabis contenenti il principio attivo THC, essiccate per il fumo, dalle quali si può ricavare anche una resina denominata hashish... **Il CBD non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell'altro principio chimico, ossia il THC**").*

## ART. 75 DPR 309/1990: il CBD

*“a prescindere dalla valenza che debba ascriversi alle nozioni (controverse) di preparazioni e di "medicinali", allo stato il contenuto delle preparazioni e medicinali è oggetto della disciplina penale in quanto contengano sostanze e principi riportati nelle indicate quattro tabelle allegare al DPR 309/1990 e che, allo stato, non prevedono la tabellazione del cannabidiolo” (Cass. pen., Sez. VI, Sent., 24/03/2022, n. 10645, cit.).*

## ART. 80 DPR 309/1990:

- Sentenza S.U. "Biondi" (24 maggio 2012, n. 36258):
- 500 grammi di principio attivo per l'eroina ( $250 \times 2.000 = 500.000 \text{ mg.} = 500 \text{ gr.}$ ), equivalenti a 20.000 dosi medie singole da mg. 25 cadauna;
- 1 kg. di principio attivo per hashish e marijuana ( $500 \times 2.000 = 1.000.000 \text{ mg.} = 1 \text{ kg.}$ ), equivalenti a 40.000 dosi medie singole da mg. 25 cadauna;
- 1,5 kg. di principio attivo per la cocaina ( $750 \times 2.000 = 1.500.000 \text{ mg.} = 1,5 \text{ kg.}$ ), equivalenti a 10.000 dosi medie singole da mg. 150 cadauna.

## ART. 80 DPR 309/1990:

- Sentenza S.U. "Biondi" (24 maggio 2012, n. 36258):
- non può certo ritenersi "ingente", un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il valore-soglia (espresso in mg nella tabella)";
- "valore soglia": quantità di principio attivo e quindi alle dosi medie singole utilmente ricavabili (trattandosi di una sorta di "unità di misura rapportabile al singolo cliente/consumatore"),

## ART. 80 DPR 309/1990:

- Cassazione penale sez. un., 30/01/2020, n.14722:
- Droghe leggere e aggravante dell'ingente quantità: le Sezioni Unite confermano la soglia minima di due kg di THC

## ART. 74 DPR 309/1990:

- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni;

## ART. 74 DPR 309/1990:

- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale;

## **ART. 74 DPR 309/1990:**

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni;
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale;

## ART. 74 DPR 309/1990

- formulazione “aperta” dell’art. 74 D.P.R. 309/90 – parametri:
- impiego di basi logistiche, ovvero di luoghi che consentano lo stoccaggio dello stupefacente;
- predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, che consentano di rendere più efficiente la rete del mercato e più estesa la diffusione della droga;
- disponibilità di risorse economiche comuni che permettano di alimentare il traffico illecito perseguito dal gruppo criminale;

## ART. 74 DPR 309/1990

- nella presenza di luoghi di ritrovo, funzionali alla pianificazione ed all'organizzazione dei vari reati – fine;
- nell'esistenza di una trama di rapporti tra i vari associati (perlomeno tra una parte di essi) che sia espressione di un vincolo stabile e tendenzialmente duraturo tra almeno tre soggetti.

## ART. 74 DPR 309/1990

- non è consentito "sostituire gli elementi organizzativi della struttura criminosa richiesti ai fini della integrazione del reato in parola, con il mero dato della stabilità e continuità dei plurimi rapporti di scambio, di per sé già costituenti reato" (cfr. Cass. Sez. VI, sentenza 6 dicembre 2013, n. 49135);

## ART. 89 DPR 309/1990

- “1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato.

## ART. 89 DPR 309/1990

2. “Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

## ART. 89 DPR 309/1990

- 2. “Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

## ART. 89 DPR 309/1990

- 2. “La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura”.

## ART. 89 DPR 309/1990

- 2. “La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura”.

## ART. 94 DPR 309/1990

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

## **ART. 94 DPR 309/1990**

L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

# Art. 671 cpp

- 1. Nel caso di più sentenze [529 s.] o decreti penali [460] irrevocabili [648] pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero [655] possono chiedere al giudice dell'esecuzione [665] l'applicazione della disciplina del concorso formale [811 c.p.] o del reato continuato [812 c.p.], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione [186-188 att.]. **Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza** (1).



# FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE

Penale

Penitenziario

Difesa vittime di violenza

Penale minorile

Penale internazionale

Diritti umani

Penale dell'immigrazione

Penale per imprese

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)